

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2550 del 11/05/2026
Oggetto	SNAM RETE GAS S.p.A. - Provvedimento ai sensi dell'art. 52-quater D.P.R. 327/2001 per accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e per il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta necessari alla realizzazione delle opere di interesse regionale connesse al metanodotto denominato "Rifacimento Allacciamento Comune di Gatteo a Mare DN 100 (4"), DP 75 bar - Ottimizzazione in Comune di Gatteo (FC)", da ubicarsi nel comune di Gatteo (FC).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2683 del 11/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno undici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: **SNAM RETE GAS S.p.A.** - Provvedimento ai sensi dell'art. 52-quater D.P.R. 327/2001 per accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e per il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta necessari alla realizzazione delle opere di interesse regionale connesse al metanodotto denominato "*Rifacimento Allacciamento Comune di Gatteo a Mare DN 100 (4)*", *DP 75 bar – Ottimizzazione in Comune di Gatteo (FC)*", da ubicarsi nel comune di Gatteo (FC)."

LA DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 che definisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare stabilisce all'art. 30, comma 1 la pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas;

Visto il D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 "Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche" in base al quale:

- a. per le infrastrutture lineari energetiche, fra cui sono compresi anche i metanodotti, l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, siano effettuati nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi, ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (art. 52-quater, comma 1);
- b. il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento unico sopra indicato e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprenda la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisca, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisca variazione degli strumenti urbanistici vigenti (art. 52-quater, comma 3);
- c. il provvedimento finale comprenda anche l'approvazione del progetto definitivo e determini l'inizio del procedimento di esproprio (art. 52-quater, comma 3);
- d. il provvedimento venga adottato per le infrastrutture non facenti parte delle reti nazionali dalla Regione o dal soggetto da essa delegato (art. 52-sexies, comma 1);

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 "*Disposizioni regionali in materia di espropri*" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*", con particolare riferimento al Titolo II "*Impianti e reti*";

Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera c), che stabilisce che la Regione esercita, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), le funzioni amministrative in materia di energia e, in particolare, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;

Tenuto conto che in attuazione della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni relative al rilascio di provvedimenti abilitativi in materia di ambiente ed energia ed il personale addetto, già in servizio presso la Provincia di Forlì-Cesena, sono stati trasferiti ad Arpae – Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAC) di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR 2170/2015*”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 “*Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)*” che attribuisce all’Area Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ed in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni, la funzione di rilasciare per conto della Regione Emilia-Romagna, le autorizzazioni delle infrastrutture di trasporto dell’energia tra cui ricadono i metanodotti;

Visto il comma 1 bis dell’art. 6 della L.R. 37/2002 “*Disposizioni regionali in materia di espropri*”, introdotto con la L.R. 9/2016, che prevede: “*Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all’emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A))*”;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell’incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì Cesena;

Preso atto che la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Vezza d’Oglio 6 (C.F. e Partita I.V.A. n. 10238291008), con nota ENG COS/CENORD/1198/NCH del 27/08/2025, pervenuta ad Arpae SAC in data 28/08/2025 ed assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/153031 (successivamente completata con nota ENG COS/CENORD/1285/NCH del 22/09/2025, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2025/167724), ha presentato istanza per l’avvio della procedura di autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. “Testo unico degli espropri” per le opere di interesse regionale connesse ai metanodotti di cui al progetto denominato “*Rifacimento Allacciamento Comune di Gatteo a Mare DN 100(4”) DP 75 bar – Ottimizzazione in Comune di Gatteo (FC)*”;

Premesso che tale opera prevede un’ottimizzazione di progetto apportata al gasdotto denominato “*Rif. All. Comune di Gatteo a Mare DN 100 (4”)*” (facente parte del progetto “*Opere di interesse regionale connesse al Metanodotto Ravenna – Chieti, Tratto Ravenna – Jesi DN 650 (26”) DP 75*”

bar”), a cui, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-6734 del 30/12/2022 emessa da Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena, è stata riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici, con approvazione del progetto definitivo dell’opera, autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscimento dell’urgenza ed indifferibilità, nonché con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i., artt. 52-quater e sexies;

Preso atto che, a seguito dell’emanazione della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-6734 del 30/12/2022, Snam Rete Gas S.p.A. ha ritenuto necessario apportare una modifica al progetto autorizzato, riguardante l’andamento plano-altimetrico dell’asse della condotta del metanodotto “*Rif. All. Comune di Gatteo a Mare DN 100 (4)*” per una lunghezza pari a 310 m, al fine di evitare l’interferenza con un’area adibita a parcheggio di autobus/autocarri, garantendo in tal modo un miglioramento della sicurezza dell’esercizio e facilitando eventuali interventi di manutenzione;

Preso atto che l’ottimizzazione di progetto, ricadente interamente all’interno dell’ambito amministrativo del comune di Gatteo (FC), comporta un aumento dello sviluppo lineare della condotta pari a 20 m;

Dato atto che l’intervento in progetto si rende necessario per:

- eliminare interferenze con aree attualmente adibite a parcheggi, che ostacolano l’accessibilità alla condotta limitando l’accesso diretto e sicuro al tracciato del metanodotto, condizione imprescindibile per l’esecuzione di attività di ispezione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per eventuali interventi in emergenza;
- conformità normativa e prevenzione dei rischi, attraverso l’adozione di soluzioni progettuali che minimizzino le interferenze con l’ambiente urbano e le attività antropiche, in linea con le migliori pratiche di sicurezza industriale;
- una ottimizzazione del progetto del gasdotto “*Rif. All. Com. di Gatteo a Mare DN 100 (4)*”, strategico per la gestione sostenibile e sicura dell’infrastruttura gas, contribuendo al miglioramento complessivo della rete e alla tutela del territorio;

Preso atto che gli interventi saranno realizzati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente in materia, di cui al D.M. 17 aprile 2008 “*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*”, per un miglioramento ed ottimizzazione della rete esistente;

Considerato che le opere previste dal progetto sono inquadrare nell’ambito dell’interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 164/2000 in quanto, in seguito dell’emanazione del D.L. 77/2021 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, ai sensi dell’art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006, la tipologia di opera in progetto, nonché le opere ad essa connesse, sono dichiarate quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. In altri termini tali opere e impianti rientrano tra le infrastrutture necessarie alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese, inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), predisposto in attuazione al Regolamento UE 2018/1999, così come individuati al punto 3.2 dell’Allegato I-bis D.lgs. 152/2006 con riferimento al “settore Gas”;

Preso atto che SNAM RETE GAS S.p.A. ha richiesto l’apposizione del vincolo espropriativo (finalizzato all’asservimento e/o all’occupazione temporanea) sulle aree interessate dal progetto, come individuate negli elaborati sopra richiamati, e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Considerato quindi che il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo unico in oggetto:

- ai sensi dell'art 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., costituirà variante agli strumenti urbanistici del Comune di Gatteo per la localizzazione delle infrastrutture e per l'apposizione del vincolo espropriativo (asservimento, esproprio e occupazione temporanea) sulle aree interessate dal progetto e contestualmente comprenderà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
- sostituirà, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture, ad esclusione degli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti;

Evidenziato che la data di avvio del procedimento unico, di cui all'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., è coincisa con la data di completamento dell'istanza, cioè con il giorno 22/09/2025;

Considerato che, come previsto dall'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al fine di acquisire tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli Enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione in oggetto e delle opere indispensabili, Arpae SAC di Forlì-Cesena, in qualità di autorità procedente, ha indetto, con nota PG/2025/181138 del 14/10/2025 la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 241/90, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90, invitando a parteciparvi anche gli Enti/Aziende coinvolti per gli aspetti e competenze di seguito riportati:

1. Comune di Gatteo
 - autorizzazione al taglio degli alberi
 - valutazione preliminare di impatto acustico;
 - nulla-osta per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnalano in particolare seguenti particelle catastali del Comune di Gatteo di proprietà comunale:
 - Foglio 2 - Particelle 348, 347, 142, 798, 799;
2. Unione Rubicone e Mare
 - parere relativo alla variante agli strumenti urbanistici (localizzazione delle infrastrutture) anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - autorizzazione paesaggistica D.Lgs. n. 42/2004;
 - valutazione delle eliminazioni di alberature e/o delle nuove piantumazioni all'interno della fascia di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
3. Provincia di Forlì-Cesena
 - parere di conformità alla strumentazione sovraordinata (P.T.C.P.) delle varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Gatteo;
 - parere motivato in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della variante urbanistica (per localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19;
 - nulla-osta per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnala in particolare la seguente particella catastale del Comune di Gatteo appartenente al demanio pubblico dello Stato - Ramo Strade situata sulla Strada Provinciale 108 - Rigossa:
 - Foglio 2 - Particella 224
4. Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
 - parere relativo alla autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/2004;
 - verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.Lgs. 50/2016, art. 25);
Soprintendenza speciale per il P.N.R.R

- parere ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed ex 41, comma. 4, Allegato I.8 al D.LGS 36/2023, (come stabilito dall'art. 29, comma 2, del D.L. 77/2021);
5. Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi Territoriali Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia Romagna - Unità organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica
- eventuali osservazioni in merito alle dichiarazioni asseverate che il proponente è tenuto a presentare in sostituzione del nulla osta ai sensi dell'art. 56 commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 259/03;
6. ANAS S.P.A
- nulla-osta per attraversamento;
 - SS16 Adriatica
 - nulla-osta per l'utilizzo di aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnala in particolare la seguente particella catastale del Comune di Gatteo appartenente al demanio pubblico dello Stato Ramo Strade, situata sulla Strada Provinciale 108 - Rigossa, in corrispondenza del passaggio sotto la Strada Statale SS16 Adriatica:
 - Foglio 2 - Particella 224
7. Fibercop
- rilascio della planimetria con le eventuali interferenze del metanodotto con le proprie linee di comunicazione elettronica, necessaria al Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna per il nulla-osta ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/03;
 - nulla osta per interferenze con i cavi di telecomunicazione di competenza;
8. Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio
- nulla osta in merito alle servitù militari;
 - nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
9. Comando Marittimo Nord – Ufficio Demanio e Infrastrutture
- nulla osta in merito alle servitù militari;
 - nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
10. Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari
- nulla osta in merito alle servitù militari;
 - nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
11. Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali
- nulla-osta per interferenze con impianti fissi ai sensi del Titolo III del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;
12. Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia-Romagna
- il nulla-osta per l'attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnalano in particolare seguenti particelle catastali del Comune di Gatteo del Demanio dello Stato:
 - Foglio 2 - Particelle 186, 146, 184;
13. Consorzio di Bonifica della Romagna
- eventuali interferenze con canali della rete di pertinenza consorziale (canale Fossetta)
14. AUSL della Romagna Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica

- parere in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della variante urbanistica (per localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19;
15. Hera S.p.A. - Struttura Operativa di Forlì-Cesena
 - nulla osta per le interferenze del metanodotto con la rete fognaria e l'acquedotto di competenza;
 16. INRETE S.p.A.
 - nulla osta per le interferenze del metanodotto con i gasdotti di competenza;
 17. E-Distribuzione S.p.A.
 - nulla osta per le interferenze del metanodotto con la rete di distribuzione di energia elettrica;
 18. Eni S.p.A. - Ravenna
 - nulla osta per le eventuali interferenze del metanodotto con la rete di competenza;
 19. Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile dell'Emilia-Romagna
 - nulla-osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere).
 20. Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A
 - nulla osta per le eventuali interferenze del metanodotto con la rete acquedottistica di competenza;
 21. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena
 - valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n.151;
 22. Arpae
 - Area Prevenzione Ambientale Est - Unità Valutazioni Strumenti Urbanistici - Biodiversità
 - parere ambientale in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della variante urbanistica (per localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19;
 - Area Prevenzione Ambientale Est - Distretto Territoriale di Forlì-Cesena
 - relazione tecnica istruttoria in merito agli aspetti ambientali;
 - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est - SAE di Forlì – Cesena
 - nulla osta ai fini minerari ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (acque minerali e termali).
 - Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico
 - la concessione per l'attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnala in particolare la seguente particella catastale del Comune di Gatteo appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico:
 - Foglio 2 - Particella 540;
 - Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli
 - eventuale nulla osta di competenza;

Dato atto che, attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (B.U.R.E.R.T) n. 252 del 08/10/2025, l'avviso sui quotidiani "Milano Finanza" e "Resto del Carlino" del 08/10/2025, la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Gatteo e della Provincia di Forlì-Cesena e le comunicazioni dirette con raccomandate postali a.r. ai proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera (protocollo Arpae PG/2025/177635 del 08/10/2025), questa Arpae SAC di Forlì-Cesena ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento avvisando che il progetto sarebbe rimasto in deposito per 60 giorni, entro i quali sarebbe stato possibile prendere visione dello stesso e formulare eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

Dato atto che, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi degli articoli 11 e 16 della L.R. n. 37/2002, non sono pervenute osservazioni, relativamente al progetto, né da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, né da parte dei titolari di interessi pubblici o privati e neppure da parte dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati;

Tenuto conto che sono pervenute le seguenti note di richiesta di integrazioni da parte dei componenti della Conferenza di servizi:

- Arpae - Area Prevenzione Ambientale Est - Servizio Sistemi Ambientali, registrata al protocollo Arpae con PG/2025/188516 del 23/10/25;
- Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., protocollo 10176 del 22/10/2025 (assunta al protocollo Arpae con PG/2025/187140 del 22/10/25);
- Unione Rubicone e Mare, protocollo 36763 del 29/10/25 (assunta al protocollo Arpae con PG/2025/192279 del 29/10/2025):
- Provincia di Forlì-Cesena:
 - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale. con nota prot. 27306 del 29/10/2025 (assunta al protocollo Arpae con PG/2025/192094 del 29/10/2025).

Dato atto che:

- in data 07/11/2025, con protocollo PG/2025/197778, Arpae SAC di Forlì-Cesena ha inviato a SNAM RETE GAS S.p.A. e a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi le suddette richieste di integrazioni, sospendendo quindi i termini del procedimento fino alla presentazione della documentazione integrativa;
- in data 25/11/2025, oltre il termine previsto, è pervenuta una ulteriore richiesta di integrazioni da parte del Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti della Provincia di Forlì-Cesena, con nota prot. 29568 (assunta al protocollo Arpae con PG/2025/209807 del 26/11/2025), che è stata inserita nella cartella condivisa con gli enti, recante le richieste di integrazioni pervenute;
- in data 04/12/2025 SNAM RETE GAS S.p.A, con nota pg ENGCOS/CENORD/1558/NCH assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/216285 del 05/12/2025, ha richiesto una proroga fino al 11/01/2026, per la presentazione delle integrazioni richieste in data 07/11/2025;
- con nota del 11/12/2025 PG/2025/219812 la scrivente Arpae SAC ha concesso la proroga richiesta;
- con nota del 17/12/2025 prot. ENGCOS/CENORD/1601/NCH, acquisita al protocollo Arpae con PG/2025/224764, SNAM RETE GAS S.p.A. ha provveduto ad inviare le integrazioni e i chiarimenti richiesti con nota del 07/11/2025, riattivando quindi i termini del procedimento;
- in data 23/12/2025 Arpae SAC di Forlì-Cesena, con nota assunta al protocollo PG/2025/229148, ha inviato a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi le integrazioni pervenute;

Dato atto che **il termine perentorio di 90 giorni dalla indizione della Conferenza di Servizi** entro il quale gli Enti/Aziende in indirizzo dovevano rendere a questa Arpae SAC di Forlì-Cesena le rispettive determinazioni di competenza relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, formulate in termini di assenso o dissenso e con i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 14-bis della L. 241/90, tenendo conto dei giorni di sospensione del procedimento per l'invio delle integrazioni, **è scaduto il giorno 21/02/2026** ed entro tale data risultano pervenuti ad Arpae SAC di Forlì-Cesena i pareri/nulla osta dei seguenti componenti della Conferenza di Servizi :

2. Unione Rubicone e Mare

- espressione del Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare relativamente alla localizzazione delle infrastrutture in oggetto nello strumento urbanistico intercomunale ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 4 del 12/02/2026 trasmessa con nota del 20/03/2026 prot. Unione 10062/2026, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/52355 del 20/03/2026;
 - Autorizzazione Paesaggistica n. 06/2026 prot. Unione 5745/2026 del 13/02/2026, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/29102 del 16/02/2026, comprensiva di una valutazione delle eliminazioni di alberature e/o delle nuove piantumazioni all'interno della fascia di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
3. Provincia di Forlì-Cesena
- parere di conformità alla strumentazione sovraordinata (P.T.C.P.) delle varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Gatteo, espresso con Decreto Presidenziale n. 18 del 23/02/2026, trasmesso con nota protocollo 4889 del 25/02/2026 e assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/36179;
 - parere motivato in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della variante urbanistica (per localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19, espresso con Decreto Presidenziale n. 18 del 23/02/2026, trasmesso con nota protocollo 4889 del 25/02/2026 e assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/36179;
 - parere favorevole, condizionato alla presentazione di apposita istanza di autorizzazione e subordinato alla successiva valutazione tecnica del progetto specifico, in merito alla realizzazione dell'accesso carraio e in merito all'occupazione temporanea di aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnala in particolare la particella catastale Particella 224 del Foglio 2 del Comune di Gatteo, appartenente al demanio pubblico dello Stato - Ramo Strade, situata sulla Strada Provinciale 108 - Rigossa, pervenuto con nota protocollo 4761 del 24/02/2026, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/35271;
4. Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
- parere relativo alla autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/2004 e verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.Lgs. 36/2023, art. 41 comma 4), pervenuti con nota MIC_SABAP-RA_UO2/10/02/2026/2513-P, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/33457 del 20/02/2026;
- Soprintendenza speciale per il P.N.R.R
- parere ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed ex 41, comma. 4, Allegato I.8 al D.LGS 36/2023, rilasciati con nota protocollo MIC_SS_PNRR_UO6/20/02/2026/3965-P, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/33457 del 20/02/2026;
7. Fibercop
- parere pervenuto in data 23/10/2025, assunto al protocollo di Arpae con PG/2025/188004;
8. Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea
- nulla osta in merito alle servitù militari e nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95), rilasciato con nota prot M_D AMI001 REG2025 0091898 18-11-2025, assunta al PG/2025/206427 del 20/11/2025;
9. Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e Demanio
- nulla osta in merito alle servitù militari e nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95), rilasciato con nota prot M_D MARNORD RG25 N. 33727 del 14/10/2025, assunta al PG/2025/181989 del 14/10/2025;
10. Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - SM - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari

- nulla osta in merito alle servitù militari e nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95), rilasciato con nota prot. M_D AEF374D REG2025 22593 14-11-2025, assunta al PG/2025/202623 del 14/11/2025;
11. Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali
 - con nota prot Reg. Uff. 90874 del 24/11/2025, assunta al PG/2025/208149 del 24/11/2025, ha inviato una nota con indicazioni generiche da seguire nel caso di interferenze con impianti fissi ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;
 12. Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia-Romagna
 - nota relativa alle particelle catastali del Comune di Gatteo del Demanio dello Stato - Foglio 2 - Particelle 186, 146, 184, pervenuta con nota Reg. Uff.le 2170 del 16/02/2026, assunta al protocollo di Arpae PG/2026/30067 del 17/02/2026, con la quale è stato comunicato che tali particelle, ancorché catastalmente intestate in capo a "Demanio Pubblico dello Stato" appartengono al Demanio Pubblico dello Stato Ramo Strade, in quanto costituiscono parte della Strada Statale n. 16 Adriatica o sue pertinenze, quindi di competenza di ANAS S.p.A.
 13. Consorzio di Bonifica della Romagna
 - parere favorevole condizionato all'ottenimento da parte di Snam S.p.A. di Concessione/Autorizzazione in Variante a quella già in essere (Concessione/Autorizzazione n. 210016 del 05/06/2023) per interferenze con canale Fossetta di pertinenza consorziale, pervenuto con nota prot. 545 del 08/01/2026, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/2994 del 09/01/2026;
 15. Hera S.p.A. - Struttura Operativa di Forlì-Cesena
 - parere di massima favorevole in merito alle interferenze del metanodotto con la rete fognaria e l'acquedotto di competenza, pervenuto con nota prot n. 85840-37152 del 17/10/2025, assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/184371 del 17/10/2025;
 16. INRETE S.p.A.
 - parere di massima favorevole in merito alle interferenze del metanodotto con i gasdotti di competenza, pervenuto con nota prot n. 85840-37152 del 17/10/2025, assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/184371 del 17/10/2025;
 18. Eni S.p.A. - Ravenna
 - nulla osta in merito alle interferenze del metanodotto con le reti di competenza, pervenuto con note prot. n. 20250001271 e prot. n. 20260000021, rispettivamente assunti al protocollo di Arpae con PG/2025/183700 del 16/10/25 e con PG/2026/2065 del 08/01/2026;
 19. Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile Regione Emilia-Romagna
 - nulla-osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere) pervenuto con nota Prot. 6770.U del 07/02/2026, assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/24554 del 09/02/2026;
 20. Romagna Acque Società delle Fonti
 - autorizzazione in deroga alla servitù di acquedotto con prescrizioni tecniche Aut. 43/2025, per interferenza del metanodotto con la rete acquedottistica, ricevuta in data 13/01/2026, protocollo 228/2026, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/5028 del 13/01/2026;
 21. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena
 - parere favorevole in merito alla valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n.151, comunicato con nota protocollo 1949 del 06/02/2026, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/23542 del 06/02/2026;

22. Arpae

Area Prevenzione Ambientale Est

- parere ambientale in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della variante urbanistica (per localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19, pervenuto con nota protocollo PG/2026/31060 del 18/02/2026;

Area Prevenzione Ambientale Est - Distretto di Forlì-Cesena

- parere favorevole in merito alla valutazione di impatto acustico, pervenuta con nota protocollo PG/2026/32510 del 19/02/2026;

Area Autorizzazioni e Concessioni Est - SAC di Forlì – Cesena

- nulla osta ai fini minerari ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (acque minerali e termali).

Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli

- comunicazione pervenuta per le vie brevi in data 23/02/2026, con cui viene precisato che non si ravvisano competenze da parte dell'unità scrivente.

Considerato che tali determinazioni sono rese disponibili al proponente e a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di servizi nel corso del procedimento attraverso condivisione su Drive e che le stesse sono conservate in atti presso Arpae SAE di Forlì-Cesena e riportate nell'**Allegato 1**, denominato "*Autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, nulla-osta ed assensi trasmessi dai componenti della Conferenza di servizi e ricompresi dall'autorizzazione unica*", allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, entro il giorno 21/02/2026, termine di 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di servizi stabilito dal comma 2 lettera c) dell'art 14- bis della L. 241/90 e smi, tenuto conto della sospensione dei termini del procedimento per la richiesta di integrazioni, **non risultano pervenuti** ad Arpae S.A.C di Forlì-Cesena i parere/nulla osta dei seguenti componenti della Conferenza di Servizi relativamente agli aspetti di competenza evidenziati:

1. Comune di Gatteo

- autorizzazione al taglio degli alberi;
- valutazione preliminare di impatto acustico;
- nulla-osta per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnalano in particolare seguenti particelle catastali del Comune di Gatteo di proprietà comunale:
 - Foglio 2 - Particelle 348, 347, 142, 798, 799;

6. ANAS S.P.A.

- nulla-osta per attraversamento;
 - SS16 Adriatica
- nulla-osta per l'utilizzo di aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnalano in particolare le seguenti particelle catastali del Comune di Gatteo appartenenti al demanio pubblico dello Stato Ramo Strade, situate sulla Strada Provinciale 108 - Rigossa, in corrispondenza del passaggio sotto la Strada Statale SS16 Adriatica:
 - Foglio 2 - Particella 224
 - Foglio 2 - Particelle 186, 146, 184 (segnalate dall' Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia-Romagna come appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Strade, in quanto parte della Strada Statale n. 16 Adriatica o sue pertinenze, pur essendo intestate catastalmente ad altro demanio);

14. AUSL della Romagna Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica
 - parere in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della variante urbanistica (per localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19;
17. E-Distribuzione S.p.A.
 - nulla osta per le interferenze del metanodotto con la rete di distribuzione di energia elettrica;
22. Arpae:
Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico
 - concessione per l'attraversamento aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnala in particolare la seguente particella catastale del Comune di Gatteo appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico:
 - Foglio 2 - Particella 540;

Evidenziato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, la mancata comunicazione entro il termine del 21/02/2026 dei pareri/nulla osta di competenza da parte di un Ente o soggetto coinvolto nella Conferenza di servizi equivale ad un assenso senza condizioni e che, pertanto, **vengono considerati come acquisiti i suddetti assensi impliciti** di:

1. Comune di Gatteo
6. ANAS S.P.A.
14. AUSL della Romagna Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica
17. E-Distribuzione S.p.A.
22. Arpae - Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico

Tenuto conto che la Conferenza di Servizi si è conclusa facendo salva la presentazione da parte del proponente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy della dichiarazione asseverata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 259/2003, così come modificato dal D.Lgs. 48/2024 (interferenze con reti di comunicazione elettronica), che sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti ai sensi delle norme che regolano la materia;

Dato atto che tale asseverazione è stata presentata al Ministero competente dal proponente in data 11/03/26 e assunta, per conoscenza, al protocollo Arpae PG.2026.45229 del 11/03/26;

Considerato che, con nota acquisita al PG/2026/81685 del 05/05/2026, SNAM Rete Gas S.p.A. ha presentato un documento col quale il progettista dell'opera dichiara, sotto la propria responsabilità, che il tratto di gasdotto in progetto risulta localizzato a una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune e relative pertinenze), assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti e attestando pertanto che non sono previste interferenze con tali impianti;

Evidenziato inoltre che gli altri soggetti componenti della Conferenza di servizi tenuti ad esprimersi hanno trasmesso ad Arpae le proprie determinazioni in termini di assenso, subordinate in alcuni casi a condizioni e prescrizioni;

Tenuto conto che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nelle determinazioni sopra richiamate dalle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di Servizi, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Tenuto conto che l'opera di modifica al progetto autorizzato non risulta attualmente prevista negli strumenti urbanistici intercomunali dell'Unione Rubicone Mare e che, in merito alla localizzazione delle infrastrutture tecnologiche in progetto, gli Enti competenti hanno espresso quanto segue:

- la Provincia di Forlì-Cesena con il Decreto del Presidente n. 18 del 23/02/2026, assunto al PG/2026/36179 del 25/02/2026, ha espresso il parere motivato di sostenibilità ambientale positivo, ai sensi del combinato disposto art. 19 LR 24/2017 e art. 15 D.Lgs. 152/06, relativamente agli effetti di variante degli strumenti urbanistici;
- l'Unione Rubicone e Mare, Ente competente in materia urbanistica nel Comune di Gatteo, con Deliberazione Consiliare n. 4 del 12/02/2026, acquisita da Arpae al PG/2026/52355 del 20/03/2026:

➤ ha assunto la localizzazione delle infrastrutture tecnologiche connesse alla modifica progettuale relativa al progetto di cui in oggetto nel proprio strumento urbanistico, ai fini dell'approvazione del Procedimento Unico per l'accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'asservimento e/o l'occupazione temporanea sulle aree interessate dal progetto e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., così come rappresentato negli elaborati progettuali di seguito elencati:

- REL-AU-E-00001_r0 (Relazione tecnica)
- PG-OF-D-00101_r0 (Ortofotocarta)
- DF-00101_r0 (Documentazione fotografica)
- NR17350-PG-PL-5E-00102_r1 (Planimetria catastale con VPE ed aree di occup. temp.)
- Fasce-VPE Forlì-Cesena

nonché in tutti gli altri elaborati progettuali acquisiti agli atti;

- ha recepito il tracciato di progetto di cui all'oggetto, rappresentato negli elaborati richiamati al punto precedente e nel seguente elaborato cartografico del vigente Piano Strutturale Intercomunale: "*B.8 – Sistema infrastrutturale e tecnologico*" (elaborato che viene allegato quale Allegato 2 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale);
- ha dato atto che il recepimento cartografico dell'opera in progetto nel vigente PSC, diverrà efficace ad avvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo unico;

Valutato che in data 27/02/2026 con PG/2026/38450 Arpae SAC ha comunicato a tutti i membri la conclusione positiva della Conferenza di servizi indetta con nota PG/2025/181138 in data 14/10/2025;

Dato atto che, successivamente alla conclusione della Conferenza di servizi, SNAM Rete Gas S.p.A., con nota prot. ENGCOS/CENORD/316/NCH, assunta al protocollo Arpae con PG/2025/77468 del 28/04/2026, ha inviato l'autorizzazione rilasciata da Anas S.p.A. (prot. Anas CDG.ST BO.REGISTRO UFFICIALE .U.0273451.27-03-2026), all'esecuzione delle opere per la realizzazione di un nuovo gasdotto in attraversamento in corrispondenza del Km 185+636 della SS 16 "*ADRIATICA*", nel Comune di Gatteo e contestuale concessione delle aree Anas;

Dato atto che Arpae SAE di Forlì-Cesena, con nota PG/2026/48182 del 16/03/2026, ha richiesto al proponente il rimborso delle spese sostenute, per la spedizione delle raccomandate R/R inviate ai proprietari delle aree interessate dalla costruzione e all'esercizio delle opere di interesse regionale connesse al metanodotto in oggetto, come previsto ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 16 della Legge Regionale 37/2002 "Disposizioni regionali in materia di espropri" e degli art. 52-ter del D.p.R. 327/2001, e che la Società SNAM RETE GAS S.p.A. ha provveduto al pagamento attraverso bollettino pagoPA in data 25/03/2026;

Dato atto che in riferimento agli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al Libro I Titolo I Cap. II di cui all'ex art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti alla documentazione antimafia, è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 alla competente Prefettura di Milano attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 13/03/2026, acquisita al prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0091628_20260313, per la Società SNAM RETE GAS S.p.A.;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

Considerato che ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla suddetta richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011;

Accertata l'impossibilità da parte di Arpae di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e considerata inoltre la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

Preso atto delle autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisite agli atti di Arpae con PG/2026/77468 del 28/04/2026, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società SNAM RETE GAS S.p.A. e del relativo socio unico SNAM S.p.A., complessivamente sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto di poter procedere al rilascio del titolo autorizzativo, anche in assenza delle suddette comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Dato atto che la sottoscritta e il Responsabile del procedimento attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, L. 241/1990;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **di autorizzare** la Società SNAM RETE GAS S.p.A., C.F. e Partita I.V.A. n. 10238291008, alla realizzazione ed esercizio delle opere di interesse regionale connesse al metanodotto denominato *“Rifacimento Allacciamento Comune di Gatteo a Mare DN 100 (4)”, DP 75 bar – Ottimizzazione in Comune di Gatteo (FC)*”, in modifica al progetto del metanodotto denominato *“Opere di interesse regionale connesse al Metanodotto Ravenna – Chieti, Tratto Ravenna – Jesi DN 650 (26) DP 75 bar”*, autorizzato con Determinazione n. DET-AMB-2022-6734 del 30/12/2022, da ubicarsi nel comune di Gatteo (FC)” come in

premessa descritte, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, dando atto che il presente provvedimento approva il progetto definitivo, nonché gli elaborati agli atti di Arpae (di cui al successivo punto 2.), ed esplica gli effetti di cui all'art. 52-quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e all'art. 15 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;

2. **di dare atto che** gli impianti dovranno essere costruiti e gestiti secondo le modalità tecniche previste negli elaborati di progetto presentati dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. acquisiti in atti da Arpae SAE di Forlì-Cesena con nota ENGCOS/CENORD/1198/NCH del 28/08/2025, assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/153031 e successivamente completata con note:

- del 11/09/2025, acquisita al protocollo Arpae PG/2025/164675 del 17/09/2025 (acquisizione tramite raccomandata postale di copia cartacea degli elaborati progettuali);
- ENGCOS/CENORD/1285/NCH del 22/09/2025, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2025/167724);
- ENGCOS/CENORD/1305/NCH del 30/09/2025, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2025/172059);
- ENGCOS/CENORD/1601/NCH del 17/12/2025, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2025/224764);
- ENGCOS/CENORD/177/NCH del 10/03/2026, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2026/45229);
- ENGCOS/CENORD/316/NCH del 24/04/2026, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2026/77468);
- ENGCOS/CENORD/330/NCH del 30/04/2026, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2026/81685);

3. **di dare atto**, che la presente autorizzazione risulta vincolata **al rispetto delle seguenti prescrizioni** di carattere generale:

3.1. la data di inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Gatteo, all'Unione Rubicone e Mare e ad Arpae SAE di Forlì-Cesena;

3.2. l'autorizzazione unica **decadrà**, di diritto:

- se i lavori non avranno avuto **inizio entro un anno** dalla data del presente provvedimento;
- se l'opera non sarà **ultimata entro 3 anni** dalla data del presente provvedimento;
- con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito dall'autorizzazione stessa;

3.3. l'opera dovrà essere realizzata e collaudata in conformità alle normative di sicurezza vigenti con particolare riferimento alla "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 di cui al Decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 17/04/2008;

3.4. dovranno essere presentate tempestivamente eventuali varianti al progetto che si ravvisassero necessarie durante l'esecuzione dei lavori per la prescritta preventiva approvazione;

3.5. dovranno essere comunicati ad Arpae SAE di Forlì-Cesena, al Comune di Gatteo e all'Unione Rubicone e Mare:

- la conclusione dei lavori;
- la regolare esecuzione dei lavori;
- l'esito del collaudo;
- la messa in esercizio dell'impianto;

entro 3 mesi a decorrere dalla data in cui ciascuna di queste attività sarà portata a termine;

- 3.6. la realizzazione di eventuali sistemi di wellpoint, pozzi drenanti (finalizzati all'abbassamento temporaneo dei livelli di falda durante l'effettuazione degli scavi per la realizzazione dell'opera) dovrà essere preliminarmente comunicata all'Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli Area Est, con un preavviso di almeno 15 giorni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento Regionale dell'Emilia-Romagna n. 41/2001;
 - 3.7. l'utilizzo di acqua sotterranea per l'effettuazione dei collaudi idraulici delle condotte messe in opera, è subordinato alla preventiva richiesta di concessione all'Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli Area Est, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 6 o dall'art. 36 del Regolamento Regionale dell'Emilia-Romagna n. 41/2001;
 - 3.8. la Società SNAM RETE GAS S.p.A. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti in progetto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
4. **di precisare che la presente autorizzazione**, ai sensi del ai sensi l'art. 52-quater comma 3 del D.P.R. 327/2001, **sostituisce e comprende le seguenti autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, nulla-osta ed assensi** necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto acquisiti anche implicitamente, nell'ambito della Conferenza di Servizi svoltasi nel procedimento unico:
- acquisizione implicita dei seguenti nulla osta di competenza comunale:
 - nulla osta al taglio degli alberi,
 - nulla osta alla valutazione preliminare di impatto acustico,
 - nulla-osta per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnalano in particolare seguenti particelle catastali del Comune di Gatteo di proprietà comunale:
 - Foglio 2 - Particelle 348, 347, 142, 798, 799;
 - approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare della localizzazione delle infrastrutture in oggetto nello strumento urbanistico intercomunale ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, stabilita con Delibera del Consiglio n. 4 del 12/02/2026, assunta al PG/2026/33328 del 20/02/2026;
 - autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Unione Rubicone e Mare n. 6/2026, prot. 5745/2026 del 13/02/2026, assunta al PG/2026/29102 del 16/02/2026, comprensiva di una valutazione delle eliminazioni di alberature e/o delle nuove piantumazioni all'interno della fascia di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
 - parere di conformità della Provincia di Forlì-Cesena alla strumentazione sovraordinata (P.T.C.P.) delle varianti agli strumenti urbanistici intercomunali e parere motivato in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della localizzazione dell'infrastruttura ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19, espressi con Decreto

Presidenziale n. 18 del 23/02/2026, trasmesso con nota protocollo 4889 del 25/02/2026 e assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/36179;

- parere favorevole della Provincia di Forlì-Cesena, condizionato alla presentazione di apposita istanza di autorizzazione e subordinato alla successiva valutazione tecnica del progetto specifico, in merito alla realizzazione dell'accesso carraio e in merito all'occupazione temporanea di aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnala in particolare la particella catastale Particella 224 del Foglio 2 del Comune di Gatteo, appartenente al demanio pubblico dello Stato - Ramo Strade, situata sulla Strada Provinciale 108 - Rigossa, pervenuto con nota protocollo 4761 del 24/02/2026, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/35271;
- parere relativo alla autorizzazione paesaggistica (art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004) e verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41, comma 4 del D.Lgs. 36/2023) di competenza del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot. Sopr. n. MIC_SS-PNRR_UO6\20/02/2026\0003965-P, assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/33457 del 20/02/2026, comprendente il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, MIC_SABAP-RA_UO2/10/02/2026/2513-P;
- dichiarazione asseverata da parte del proponente SNAM RETE GAS S.p.A e relativi allegati, assunti al PG.2026.45299 del 11/03/2026, che, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003, così come modificato dal D.Lgs. 48/2024, sostituiscono il preventivo atto di assenso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica relativamente all'interferenza dei progetti con le reti di comunicazione elettronica, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- autorizzazione rilasciata da ANAS S.p.A. (prot. CDG.ST BO.REGISTRO UFFICIALE.U.0273451.27-03-2026), all'esecuzione delle opere per la realizzazione di un nuovo gasdotto in attraversamento in corrispondenza del Km 185+636 della SS 16 "ADRIATICA", nel Comune di Gatteo e contestuale concessione delle aree ANAS, ricevuta da SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. ENGCOS/CENORD/316/NCH, assunta al protocollo Arpae con PG/2025/77468 del 28/04/2026;
- parere favorevole di Fibercop prot. n. 14/10/2025.0181138.U assunto al protocollo di Arpae con PG/2025/188004 del 23/10/2025;
- nulla osta in merito alle servitù militari e nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici rilasciato dall'Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio con prot. Aeronautica n.prot M_D AMI001 REG2026 0091898 18-11-2025, assunta al PG/2025/206427 del 20/11/2025;
- nulla osta in merito alle servitù militari e nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici rilasciato dal Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Demanio e Infrastrutture con prot. del Comando n. M_D MARNORD RG25 N. 33727 del 14/10/2025, assunta al PG/2025/181989 del 14/10/2025;
- nulla osta in merito alle servitù militari e nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95) rilasciato dal Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari con prot. Esercito n. M_D AEF374D REG2025 22593 14-11-2025, assunta al PG/2025/202623 del 14/11/2025;
- nulla-osta per interferenze con impianti fissi ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775 di competenza dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali; in questo caso non necessario in quanto, con nota acquisita al PG/2026/81685 del 05/05/2026, il proponente ha trasmesso un documento con cui il progettista dell'opera dichiara, sotto la propria responsabilità, che i nuovi

gasdotti ed i relativi impianti in progetto sono localizzati ad una distanza superiore a 30m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune), assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti e attestando pertanto che non sono previste interferenze con tali impianti; l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, con nota prot Reg. Uff. 90874 del 24/11/2025, assunta al PG/2025/208149 del 24/11/2025, ha comunicato alcune indicazioni generiche da seguire nel caso di interferenze con impianti fissi ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

- parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna, condizionato all'ottenimento da parte di Snam S.p.A. di Concessione/Autorizzazione in variante a quella già in essere (Concessione/Autorizzazione n. 210016 del 05/06/2023) per interferenza con canale Fossetta di pertinenza consorziale, pervenuto con nota prot. 545 del 08/01/2026, assunta al protocollo Arpae con PG/2026/2994 del 09/01/2026;
- parere favorevole di competenza dell'AUSL della Romagna acquisito implicitamente in merito alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della localizzazione dell'infrastruttura ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19;
- nulla osta per le interferenze del metanodotto con la rete fognaria, l'acquedotto e i metanodotti di competenza di Hera S.p.A. e di INRETE S.p.A. pervenuto con nota prot n. 85840-37152 del 17/10/2025, assunta al protocollo Arpae con PG/2025/184371 del 17/10/2026;
- nulla osta di E-distribuzione S.p.A. acquisito implicitamente in merito ad eventuali interferenze del metanodotto con le linee elettriche di competenza del gestore di rete;
- nulla osta per le interferenze del metanodotto con la rete gas di competenza rilasciato da ENI S.p.A. - Ravenna pervenuto con note prot. n. 20250001271 e prot. n. 20260000021, rispettivamente assunte al protocollo Arpae con PG/2025/183700 del 16/10/25 e con PG/2026/2065 del 08/01/2026;
- nulla-osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (in merito alla eventuale interferenza dell'impianto in progetto con aree con concessione mineraria per minerali solidi) rilasciato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile dell'Emilia-Romagna con nota Prot. 6770.U del 07/02/2026, assunta al protocollo Arpae con PG/2026/24554 del 09/02/2026;
- autorizzazione n. 43/2025, rilasciata da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. in deroga alla servitù di acquedotto in relazione all'interferenza tra il metanodotto in progetto e la condotta acquedottistica DN 1000 in ghisa, nonché la tubazione in PE De 63 contenente fibra ottica per il telecontrollo dell'acquedotto, posta in affiancamento, con prescrizioni tecniche, ricevuta in data 13/01/2026, protocollo 228/2026, assunta al protocollo Arpae con PG/2026/5028 del 13/01/2026;
- parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena in merito alla valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n.151, comunicato con nota protocollo 1949 del 06/02/2026, assunta al protocollo Arpae con PG/2026/23542 del 06/02/2026;
- parere espresso da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Est in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della localizzazione dell'infrastruttura, ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19, pervenuto con nota protocollo PG/2026/31060 del 18/02/2026;
- parere favorevole espresso da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Est - Distretto di Forlì-Cesena in merito alla valutazione di impatto acustico, pervenuto con nota protocollo PG/2026/32510 del 19/02/2026;
- nulla osta ai fini minerari ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (acque minerali e termali) rilasciato da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Est - SAE di Forlì-Cesena;

- nulla osta, acquisito implicitamente, al rilascio della concessione per l'attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico relativamente alla particella catastale Particella 540 del Foglio 2 del Comune di Gatteo appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico, di competenza dell'Area Demanio Idrico di Arpae;
 - comunicazione pervenuta per le vie brevi da ARPAE - Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli Area Est in data 23/02/2026, con cui viene precisato che non si ravvisano competenze da parte dell'unità scrivente;
5. **di stabilire** che la Società SNAM RETE GAS S.p.A. deve inoltre **adempiere alle seguenti prescrizioni e condizioni** specifiche contenute nei pareri e nulla osta espressi dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi:
- 5.1. UNIONE RUBICONE E MARE: Ufficio di Piano Unificato (Programmazione Territoriale) Autorizzazione Paesaggistica n. 06/2026 prot. 5745/2026 del 13/02/2026 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/29102 del 16/02/2026):
- 5.1.1. nell'attraversamento dei fiumi e/o fossi siano adottate misure cautelative per la salvaguardia dell'ambiente durante la fase esecutiva dei lavori, evitando per quanto possibile interventi e percorrenze all'interno dell'alveo.
 - 5.1.2. è fatto divieto di abbattimento di alberature di pregio non infestanti, l'eventuale tagli di altre alberature si dovrà limitare allo stretto indispensabile, dovrà essere selettivo e integrato con interventi di compensazione ambientale mediante la messa in opera di esemplari della stessa specie.
 - 5.1.3. le aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio dovranno essere realizzate con rispetto delle zone di insediamento, considerando la futura smobilitazione delle stesse, pertanto dovranno essere utilizzati materiali e strutture completamente removibili realizzate con tecniche costruttive reversibili.
 - 5.1.4. a seguito degli interventi su aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio dovrà essere ripristinato il manto di copertura vegetazionale ante-operam.
 - 5.1.5. in corrispondenza delle opere di scavo e rinterro dovrà essere ripristinato il profilo originario del terreno.
 - 5.1.6. l'impianto e la messa a dimora di specie arboree e arbustive dovrà evidenziare il loro completo attecchimento.
 - 5.1.7. l'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i., è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
- 5.2. PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale - Decreto Presidenziale n. 18 del 23/02/2026, trasmesso con nota protocollo 4889 del 25/02/2026 e assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/36179:
- 5.2.1. relativamente alle "Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche" di cui all'art. 28 zona B, in fase di costruzione dell'impianto dovranno essere adottati

adeguati accorgimenti, al fine di salvaguardare il sottosuolo e la falda acquifera da una possibile contaminazione, evitando di disperdere sul suolo qualsiasi tipo di inquinante;

5.3. PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti - Parere espresso con nota del 24/02/2026 prot. 4761 (assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/35271):

5.3.1. dovrà essere presentata alla Provincia apposita istanza, subordinata alla successiva valutazione tecnica del progetto specifico, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione necessaria per la realizzazione dell'accesso carraio in progetto; tale istanza dovrà essere trasmessa da parte del soggetto avente titolo o da chi è in possesso di regolare delega, completa della relativa modulistica e dell'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori previsti dal vigente Regolamento Provinciale;

5.4. MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini - parere espresso con nota MIC_SABAP-RA_UO2/10/02/2026/2513-P, (assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/33457 del 20/02/2026) in cui la Soprintendenza esprime il proprio parere favorevole richiedendo l'attivazione di un controllo archeologico in corso d'opera al fine di verificare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche e/o resti strutturali. In particolare:

5.4.1. tutte le attività di scavo, comprese le attività legate ad apertura piste, predisposizione cantiere, etc., dovranno essere sottoposte ad un'assistenza archeologica in corso d'opera;

5.4.2. le necessarie operazioni per la bonifica bellica dovranno essere sottoposte ad una verifica archeologica, in quanto si potrebbe delineare la necessità di aperture e scavi mirati in profondità;

5.4.3. nel caso si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o evidenze archeologiche, questa Soprintendenza procederà a fornire indicazioni con richiesta di verifiche, con allargamenti e/o approfondimenti mirati ed eventualmente con uno scavo stratigrafico archeologico di quanto emerso. Potranno inoltre essere valutate ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto, ovvero definibili soltanto in corso d'opera, volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali. Si specifica che in caso di individuazione di complessi archeologici per i quali si dovrà prevedere la conservazione in sito dovranno essere attuate tutte le modifiche progettuali necessarie;

5.4.4. tutte le attività archeologiche dovranno essere eseguite da ditte archeologiche qualificate, con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza;

5.4.5. la ditta archeologica incaricata dovrà inoltre produrre un report settimanale che potrà essere anticipato via mail al Funzionario Archeologo responsabile per territorio, ma da allegare alla successiva Relazione archeologica finale;

5.4.6. al termine dei lavori, delle verifiche e dei controlli archeologici dovrà essere consegnata una Relazione con adeguata documentazione grafica e fotografica, secondo i criteri definiti nel Regolamento acquisito da questa Soprintendenza con D.S. n. 25/2022;

- 5.4.7. in base alle presenti disposizioni si chiede di comunicare il nominativo della ditta archeologica incaricata, la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno quindici giorni prima), il nominativo dell'impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge e il nominativo del Direttore dei Lavori. Si precisa che la ditta incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione dei lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota;
- 5.4.8. i dati descrittivi minimi relativi alle attività archeologiche prescritte così come i dati descrittivi minimi relativi agli eventuali rinvenimenti occorsi dovranno essere trasmessi al sistema ArcheoDB con le procedure in uso presso la competente SABAP-RA, anche ai fini del conferimento al Geoportale Nazionale per l'Archeologia, secondo quanto previsto dalla Circolare della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 9 del 28/03/2024, disponibile e consultabile nel sito della medesima Direzione (<https://dgabap.cultura.gov.it/direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/circolari-direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/>);
- 5.4.9. ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere – ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione;
- 5.5. ANAS S.p.A. - autorizzazione (prot. CDG.ST BO.REGISTRO UFFICIALE.U.0273451.27-03-2026) all'esecuzione delle opere per la realizzazione di un nuovo gasdotto in attraversamento in corrispondenza del Km 185+636 della SS 16 "ADRIATICA", nel Comune di Gatteo, assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/77468 del 28/04/2026:
- 5.5.1. l'autorizzazione è subordinata all'osservanza, oltreché delle norme di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento, di tutta la normativa a tutela della circolazione stradale e di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche specifiche che potranno eventualmente essere impartite da Anas;
- 5.5.2. la realizzazione delle opere in oggetto dovrà iniziare, previa comunicazione ad Anas S.p.A., entro giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione di Anas S.p.A. e le stesse dovranno essere ultimate nel termine di giorni 360 (Trecentosessanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell'inizio delle lavorazioni; in caso di inottemperanza l'autorizzazione di Anas S.p.A è da intendersi priva di validità;
- 5.5.3. l'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata in conformità agli elaborati allegati alla domanda (NR17350-DIS-AT-13D-00401_r0, RIM-AT-5E-1410_r0, RIM-PERM-E-1425_r0_SSN.16 Adriatica e Svincolo), sui quali è stato espresso parere tecnico positivo da parte della Struttura Territoriale Anas, e all'Articolo Tecnico sottoscritto e al Disciplinare sottoscritto;
- 5.5.4. rimane esplicitamente stabilito che SNAM Rete Gas S.p.A. resta unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione, manutenzione ed uso delle opere oggetto dell'autorizzazione Anas S.p.A. restandone completamente sollevata Anas S.p.A. da qualsivoglia responsabilità;
- 5.5.5. SNAM Rete Gas S.p.A. terrà la Società Anas concedente sollevata ed indenne da qualsiasi altra pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato o

fatto dell'Autorizzazione di Anas potesse provenire da terzi, intendendosi che il provvedimento stesso viene assentito senza pregiudizio dei terzi;

- 5.5.6. il presente provvedimento dovrà essere esibito, se richiesto, al personale Anas addetto alla vigilanza, che eserciterà tutte le azioni necessarie, affinché non vengano commessi abusi o irregolarità rispetto a quanto prescritto;
- 5.5.7. SNAM rete Gas S.p.A. si impegna ad adibire l'opera esclusivamente a tale uso restandone tassativamente vietato ogni altro, pena la revoca della presente licenza unitamente all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 del C.d.S.;
- 5.5.8. l'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata in conformità agli elaborati tecnici allegati alla domanda per i quali è stato espresso parere tecnico positivo da parte di questa Struttura Territoriale Anas e che fanno parte integrante dell'Autorizzazione Anas e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni tecniche specifiche impartite nell'allegato Articolo Tecnico, e a quanto prescritto nelle *"Condizioni generali tecniche e Amministrative regolanti i rapporti tra Anas S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., in materia di attraversamenti e parallelismi delle reciproche infrastrutture"*;
- 5.5.9. le date di inizio e ultimazione lavori dovranno essere tempestivamente comunicate alla Struttura Territoriale di Anas per gli adempimenti di competenza. La messa in esercizio e l'utilizzo dell'opera sono subordinate all'esito positivo del sopralluogo del Centro Manutentorio Anas competente, finalizzato alla verifica della conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni tecniche generali e specifiche contenute nel presente disciplinare;
- 5.5.10. la concessione ha durata fino al 31/12/2038;
- 5.5.11. alla scadenza la concessione si intenderà cessata, salvo rinnovo che potrà essere richiesto dal concessionario a questa Struttura Territoriale con apposita istanza in bollo, da presentare almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Il rinnovo sarà concesso previa verifica, da parte di Anas S.p.A, della persistenza delle condizioni previste dal C.d.S. e dal Regolamento;
- 5.5.12. resta comunque nella facoltà di Anas S.p.A non concedere il rinnovo o richiedere la rimozione dell'opera qualora la situazione dei luoghi dovesse risultare modificata, anche in presenza di pagamento già effettuato per spese di istruttoria e sopralluogo;
- 5.5.13. la concessione potrà essere altresì revocata o non rinnovata, anche in parte, a giudizio insindacabile dell'Anas per motivi connessi al pubblico interesse o alla tutela della sicurezza del transito e del patrimonio del demanio e dell'Anas. In tal caso nessun indennizzo è dovuto da parte di Anas Spa, restando il concessionario, invece, tenuto all'immediato ripristino dei luoghi;
- 5.5.14. ai sensi dell'articolo 27 del Codice della Strada è dovuto un canone annuo determinato/aggiornato ogni anno ai sensi della Legge 449/97 art. 55, comma 23. Il relativo prezzario sarà pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che sul sito www.stradeanas.it sezione Servizi/"Licenze e concessioni"/"Leggi e normative";
- 5.5.15. il canone applicato dovrà essere corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 19 delle *"Condizioni generali tecniche e Amministrative regolanti i rapporti tra Anas Spa e Snam Rete Gas Spa, in materia di attraversamenti e parallelismi delle reciproche infrastrutture"*;
- 5.5.16. il mancato pagamento delle somme richieste a titolo di canone entro i termini indicati da Anas S.p.A. decorrente dall'invio di regolare fattura, determinerà l'addebito delle spese per il recupero delle somme non corrisposte nei termini

ed eventuali onere aggiuntivi ivi inclusi gli interessi moratori nella misura stabilita dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231;

- 5.5.17. il permanere non giustificato della morosità determinerà: l'avvio del procedimento di revoca della/e singola/e autorizzazione/i cui si riferisce la morosità, che verrà comunicata con le formalità e la tempistica di cui alla legge 241/90; l'impossibilità di ottenere nuove concessioni o rinnovi su tutto il territorio nazionale;
- 5.5.18. il canone annuale da pagare ad Anas per la presente concessione è pari a € 2.530,18 (Duemilacinquecentotrenta/18) più IVA;
- 5.5.19. le dimensioni, le caratteristiche e la destinazione d'uso dell'opera, come descritte nel disciplinare dell'autorizzazione di Anas, non possono essere variate senza la preventiva autorizzazione di Anas S.p.A., che sarà subordinata alla verifica della rispondenza delle modifiche richieste alle vigenti disposizioni;
- 5.5.20. eventuali difformità per mancata tempestiva comunicazione della variazione e qualsiasi irregolarità rispetto a quanto prescritto con il disciplinare dell'autorizzazione di Anas, rilevate in linea di fatto da Anas S.p.A., saranno verbalizzate al concessionario ai sensi del C.d.S. e relativo Regolamento, ed addebitate allo stesso. E' fatto obbligo al titolare della concessione di mantenere, a suo totale carico o dei suoi aventi causa, l'opera in condizioni ottimali in modo che ne sia sempre assicurata la perfetta funzionalità e stabilità;
- 5.5.21. il concessionario resta in ogni caso unico responsabile della sicurezza del transito e di qualsiasi danno che dovesse verificarsi alle persone, animali o cose in genere. E' obbligo del concessionario risarcire tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori o dall'esercizio della licenza, nei riguardi sia di Anas S.p.A. sia dei privati ed Enti diversi, con l'obbligo di riparare e/o risarcire tali danni e tenere Anas S.p.A. e i suoi funzionari indenni da ogni pretesa e/o richiesta, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione potesse provenire da terzi;
- 5.5.22. durante l'esecuzione dei lavori dovrà provvedersi alle prescritte segnalazioni diurne e notturne e in particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, e non dovrà essere in nessun modo ostacolato il libero transito né dovranno depositarsi materiali ed attrezzi sul piano viabile;
- 5.5.23. il mancato effettivo utilizzo dell'opera oggetto della concessione non è rilevante al fine della determinazione del canone che risulta comunque dovuto come conseguenza della possibilità, riconosciuta al concessionario, di realizzare l'opera;
- 5.5.24. in caso di trasferimento a terzi della titolarità dell'opera alla quale la concessione si riferisce o dell'esercizio dell'attività, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione ad Anas S.p.A. allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuto trasferimento di titolarità. Nelle more del procedimento di subentro, il concessionario rimarrà obbligato ad osservare tutte le prescrizioni del presente disciplinare, ivi compresa quella relativa al pagamento del canone, fino alla formalizzazione del provvedimento di subentro del nuovo titolare;
- 5.5.25. la sottoscrizione del presente atto comporta l'obbligo per il concessionario ad attenersi a nuove eventuali successive prescrizioni che Anas S.p.A. potrà impartire per ragioni di carattere tecnico o di viabilità, anche se tali prescrizioni

possano comportare la modificazione o la demolizione dei lavori consentiti nel presente atto;

- 5.5.26. la concessione di Anas è rilasciata, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Codice della Strada, fatti salvi i diritti di terzi e la eventuale ulteriore competenza di ogni altro Ente e/o Amministrazione per il rilascio di eventuali ulteriori autorizzazioni e/o licenze prescritte dalle norme vigenti;
- 5.5.27. la concessione non costituisce servitù permanente sulla strada, nel senso che Anas si riserva il diritto di revocarla in qualunque tempo, ovvero di modificare, a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte le clausole in essa contenute o di imporre altre ed ulteriori condizioni di tutela senza che il concessionario od i suoi subentranti possano pretendere compensi o indennità di sorta;
- 5.5.28. Anas S.p.A. conserva, inoltre, in ogni tempo, il pieno ed insindacabile diritto di modificare, in qualsiasi modo, la strada ed i suoi manufatti, preavvisando in tal caso il concessionario che provvederà, a sue spese, nel minor tempo possibile e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative di carattere generale e di settore, alla eventuale richiesta di soppressione, rimozione o variazione dell'opera in piena conformità alle prescrizioni che saranno impartite da Anas S.p.A. in base al nuovo stato dei luoghi ovvero alle nuove esigenze della viabilità, senza che possa essere exceptio alcunché o reclamati compensi o rimborsi di sorta;
- 5.5.29. in caso di inadempienza i lavori verranno eseguiti direttamente da Anas S.p.A. a spese del concessionario. Nessun compenso potrà essere riconosciuto al concessionario in dipendenza della inutilizzazione dell'opera durante i lavori che eseguirà ANAS S.p.A.;
- 5.5.30. il presente atto è suscettibile di revoca da parte di Anas S.p.A. ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice della Strada, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale ovvero nel caso di accertata insolvenza rispetto al pagamento di quanto dovuto a titolo di canone senza che Anas S.p.A. sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
- 5.5.31. in caso di revoca il concessionario dovrà eseguire sul corpo stradale, a sua cura e spese, tutte le opere, necessarie ad insindacabile giudizio di Anas S.p.A. per eliminare ogni soggezione derivante dalla concessione. In caso di inadeguatezza dei lavori eseguiti, Anas S.p.A. provvederà direttamente a cura e spese del concessionario;
- 5.5.32. il concessionario potrà rinunciare in ogni tempo ai diritti riconosciuti con il presente atto ed in tal caso dovrà inoltrare specifica comunicazione alla Struttura Territoriale di Anas. Nelle more del procedimento di rinuncia, il concessionario rimarrà obbligato ad osservare tutte le prescrizioni del presente disciplinare, ivi compresa quella relativa al pagamento del canone, fino alla formalizzazione del provvedimento di rinuncia e di cancellazione della relativa utenza negli applicativi aziendali;
- 5.5.33. la presente autorizzazione dovrà essere esibita, se richiesta, al personale Anas che eserciterà tutte le azioni necessarie, affinché non vengano commessi abusi o irregolarità rispetto a quanto prescritto. Ove vengano accertati irregolarità o abusi, si darà avvio alla procedura di contestazione della violazione ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento;
- 5.6. FIBERCOP - Parere di competenza espresso con nota prot. n. 14/10/2025.0181138.U, assunta al protocollo di Arpa con PG/2025/188004 del 23/10/2025:
- 5.6.1. a cura del SNAM Rete Gas S.p.A. o della ditta incaricata, sarà necessaria l'apertura di una pratica denominata "*Supporto per Assistenza Scavi*,

Cartografia Impianti TLC e/o tracciatura cavi in loco (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>) per verificare l'esatta ubicazione delle infrastrutture/cavi esistenti, in modo da localizzarli ed evitare eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste da progetto;

- 5.6.2. se, a fronte di tale attività, emergerà che l'infrastruttura telefonica esistente interferisca alle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere come da progetto, SNAM Rete Gas S.p.A. o la ditta incaricata, dovrà aprire una pratica denominata "*Spostamento di pali, cavi e infrastrutture di rete TLC*" coinvolgendo il Focal Point Spostamenti per ogni interferenza riscontrata, necessaria per valutare lo spostamento della rete telefonica esistente;
- 5.6.3. per poter esaminare e valutare l'eventuale progetto di distribuzione della rete fonia-dati e per meglio valutare il corretto dimensionamento di tubi, pozzetti oltre che per il posizionamento di armadietti interni ai nuovi edifici piuttosto che di colonnine esterne in posizioni baricentriche, si richiede a SNAM Rete Gas S.p.A. o alla ditta incaricata, di aprire una pratica chiamata "*Allaccio nuovi fabbricati e nuove lottizzazioni*" coinvolgendo il Focal Point Lottizzazioni.
- 5.7. COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD, con nota prot. n. M_D MARNORD RG25 N. 33727 del 14/10/2025, assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/181989 del 14/10/2025;

COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA - S.M. - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari, con nota prot. n. M_D AEF374D REG2025 22593 14-11-2025, assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/202623 del 14/11/2025;

hanno indicato la medesima prescrizione, come di seguito indicata:

- 5.7.1. tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia;
- 5.8. HERA S.p.A e INRETE S.p.A., parere pervenuto con nota prot n. 85840-37152 del 17/10/2025, assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/184371 del 17/10/2025:
- 5.8.1. prima di iniziare i lavori occorrerà richiedere un sopralluogo per individuare l'esatta posizione delle infrastrutture gas a servizio della cabina REMI "*Gatteo Mare*" mediante il nuovo WEBFORM Multiservizio disponibile sul sito www.gruppohera.it;
- 5.8.2. si evidenzia che la mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio e generare situazioni di rischio;
- 5.8.3. considerato che alcuni interventi saranno realizzati dove sono presenti sottoservizi gestiti da INRETE Distribuzione Energia S.p.A., l'impresa esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice;
- 5.9. ENI S.P.A. Distretto Centro Settentrionale - Pareri inviati con note prot. n. 20250001271 e prot. n. 20260000021, rispettivamente assunti al protocollo di Arpae con PG/2025/183700 del 16/10/25 e con PG/2026/2065 del 08/01/2026:
- 5.9.1. le interferenze riscontrate nei due punti con pertinenze Eni in esercizio in regime di "*alta pressione*" (condotte di 1^a specie) dovranno essere gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (D.M. 17.04.2008);

- 5.9.2. inoltre, in considerazione delle quote rilevate e delle dimensioni della condotta Snam in progetto, si dovrà prevedere, nei punti di intersezione, il posizionamento di n. 2 lastre prefabbricate in cls, secondo le modalità sotto riportate:
- a. la 1^a lastra, che avrà funzionalità di segnalazione e protezione, dovrà essere posata sopra alle condotte Eni, ad una distanza misurata in senso verticale di almeno 50 cm dalle stesse;
 - b. la 2^a lastra (avente funzione di protezione meccanica) dovrà essere interposta tra le condotte Eni esistenti e la condotta Snam in progetto (posata a quota inferiore). L'attraversamento delle condotte gas dovrà risultare ad una distanza misurata in senso verticale di almeno cm 50 e dovrà prevedere l'interposizione, nel punto di intersezione, di una soletta in c.a. avente le dimensioni di: "cm 300 rispetto all'asse del tubo da posare e cm 100 rispetto all'asse del fascio di tubi esistente, spessore di cm 10", doppiamente armato con rete elettro-saldata Ø mm 8 con maglie di cm 10 x 10;
- 5.9.3. qualsiasi attività in prossimità della condotta Eni potrà essere svolta esclusivamente in presenza di personale Eni, il quale verificherà il rispetto delle prescrizioni/accorgimenti formalmente indicati con la presente comunicazione;
- 5.9.4. al fine di poter verificare il rispetto degli accorgimenti indicati, Eni richiede di essere contattata con congruo anticipo (almeno 15 gg prima) rispetto alla data di esecuzione dei lavori in prossimità delle interferenze, per poter garantire la supervisione delle attività nei pressi delle stesse;
- 5.10. ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A. - Autorizzazione in deroga alla servitù di acquedotto con prescrizioni tecniche. Aut. 43/2025, trasmessa con nota del 13/01/2026, protocollo 228/2026, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/5028 del 13/01/2026:
- 5.10.1. come indicato nella sezione longitudinale di interferenza dell'elaborato "NR17350-DIS-AT-13D-00401_r1", l'attraversamento sarà realizzato in sottopasso mediante tecnica TOC, garantendo un franco minimo superiore a 1,00 m tra le due infrastrutture, pari a circa 3,71 m;
 - 5.10.2. in considerazione del fatto che parte della fascia di inedificabilità dell'acquedotto sarà utilizzata esclusivamente per il transito dei mezzi, come dettagliato nella relazione tecnica "REL-PERM-E-00110_r0", si prescrive l'adozione di opportune lastre di dissipazione dei carichi, al fine di evitare sollecitazioni indesiderate sulla condotta acquedottistica;
 - 5.10.3. prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere organizzato un sopralluogo congiunto con il personale tecnico di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., al fine di definire sia la posizione planimetrica sia la profondità di interrimento della condotta acquedottistica interessata;
 - 5.10.4. a lavori ultimati dovrà essere inviata una nota all'indirizzo PEC: mail@pec.romagnacque.it, allegando un rilievo fotografico sulle operazioni svolte in cantiere e i relativi elaborati AS-BUILT;
 - 5.10.5. la posizione planimetrica e la profondità di interrimento della condotta acquedottistica interferita, riportata nell'elaborato tecnico, si riferisce alla cartografia storica dell'acquedotto, pertanto Romagna Acque non risponde per eventuali carenze o difformità, in quanto tale cartografia è da intendersi come

una rappresentazione indicativa delle reti e/o manufatti, redatta per soli fini interni, e non aggiornata rispetto alle modifiche intervenute nel tempo;

- 5.10.6. le informazioni fornite dai tecnici della scrivente Società non sollevano in nessun modo il soggetto richiedente dalla responsabilità derivante da eventuali danni arrecati agli impianti di proprietà di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.;
 - 5.10.7. Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. rimane sollevata da qualsiasi danno diretto o indiretto procurato alle suddette opere interferenti per qualsiasi evento dovuto alla gestione dell'Acquedotto della Romagna;
 - 5.10.8. per interventi alla condotta idrica, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. potrà richiedere o eseguire direttamente la rimozione delle opere realizzate all'interno della fascia di inedificabilità dell'Acquedotto senza che ciò comporti alcun onere o riconoscimento di danni;
 - 5.10.9. procedere incautamente all'esecuzione di scavi potrebbe causare gravi disagi al servizio di approvvigionamento idrico e che tutte le responsabilità derivanti da danni a cose e persone che dovessero verificarsi durante i lavori in oggetto restano a carico del soggetto richiedente. Pertanto, si invita ad operare in prossimità della condotta idrica con estrema cautela, particolare diligenza, prudenza e perizia;
 - 5.10.10. eventuali danneggiamenti prodotti alla condotta ed ai manufatti di proprietà di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. durante la esecuzione delle opere in oggetto saranno riparati e gli oneri relativi saranno posti a totale carico del soggetto richiedente;
 - 5.10.11. trattandosi di autorizzazione in deroga, eventuali danneggiamenti alle opere situate nella fascia di inedificabilità dell'acquedotto, occorsi durante interventi sulla condotta, non saranno ripristinati né risarciti da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. rimanendo in capo ai proprietari i successivi costi per l'eventuale messa in pristino;
 - 5.10.12. l'attività di scavo è da considerare attività pericolosa ex art.2050 C.C. con conseguente assunzione di responsabilità in capo a chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento dell'attività pericolosa;
 - 5.10.13. la deroga alla inedificabilità e non modificabilità dei suoli sancita dalla servitù si materializzerà solo al momento della restituzione di copia della presente autorizzazione con prescrizioni opportunamente controfirmata in segno di accettazione delle medesime;
- 5.11. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FORLÌ-CESENA - Parere definitivo favorevole, trasmesso con protocollo 1949 del 06/02/2026, assunto al protocollo di Arpa con PG/2026/23542 del 06/02/2026:
- 5.11.1. prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11;
 - 5.11.2. ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11;

5.12. Arpae - Area Prevenzione Ambientale Est - Servizio Sistemi Ambientali - Parere di sostenibilità ambientale ai sensi della L.R. 24/2017 (art.19 c.4) e del D.Lgs. 152/2006, pervenuto con nota del 18/02/2026, PG/2026/31060:

5.12.1. si raccomanda di attuare il ripristino completo del suolo (agricolo o verde urbano), affinché le aree interessate siano riportate alle condizioni originarie, secondo quanto definito nel Progetto di Ripristino Vegetazionale sopra citato, in particolare:

- per le Aree Agricole: restituire fertilità ai terreni per la ripresa delle coltivazioni;
- per le Aree Naturali e Seminaturali: ricostituire il manto vegetale;
- per il Verde Urbano (Rimboschimenti a Pinus pinea): ripristinare le aree verdi, in caso di rimozione di piante, con essenze della medesima specie, nel rispetto del Regolamento Comunale del Verde di Gatteo;
- per la "Boscaglia ad Acero Campestre": ricostituire la vegetazione con sole specie autoctone, al fine di recuperare la funzionalità ecologica dell'area;

5.13. Arpae - Area Prevenzione Ambientale Est - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Relazione tecnica istruttoria in merito alla valutazione di impatto acustico, pervenuta con nota del 19/02/2026, PG/2026/32510:

5.13.1. resta fermo che l'attività dovrà essere svolta come descritto dal TCA nella relazione presentata: qualunque variazione all'attività che comporti un significativo peggioramento dell'impatto acustico dovrà essere oggetto di una nuova valutazione Do.Im.A. conforme alla DGR 673/2004, da presentare preventivamente all'Amministrazione Comunale al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti acustici fissati dalla normativa vigente.

6. **di dare atto**, altresì, che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., **comporta assunzione della localizzazione** delle infrastrutture tecnologiche connesse alla modifica progettuale di cui in oggetto nello strumento urbanistico dell'Unione dei Comuni **e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio**, così come individuata nel seguente elaborato allegato alla Deliberazione del Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n. 4 del 12/02/2026:

- *Tavola B.8 – Sistema infrastrutturale e tecnologico;*

e negli elaborati progettuali di seguito elencati:

- NR17350-PG-PL-5E-00102_r1 (Planimetria catastale con VPE ed aree di occup. temp.);
- Fasce-VPE Forlì-Cesena;
- MI-DITTE-00101_r0 (piano particellare di esproprio con indicazione aree soggette ad asservimento);
- MI-DITTE-00102_r0 (piano particellare di esproprio con indicazione aree soggette ad occupazione temporanea);
- MI-DITTE-00102_r0 (piano particellare di esproprio);

allegati, rispettivamente come **Allegato 2, Allegato 3, Allegato n. 4, Allegato n. 5, Allegato n. 6, Allegato n. 7** al presente provvedimento a formarne parte sostanziale ed integrante;

7. **di dichiarare** la pubblica utilità dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;
8. **di stabilire**, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, che il termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto di esproprio viene fissato in cinque anni a decorrere dalla data del rilascio del presente atto;
9. **di dare atto** che i termini di efficacia degli atti ricompresi e sostituiti dalla presente autorizzazione unica decorrono dalla data del presente provvedimento;
10. **di dato atto** che, ai fini del rilascio della presente determina, soggetta ad imposta di bollo, è stata acquisita con nota PG/2026/77468 del 28/04/2026, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Procuratore di SNAM Rete Gas S.p.A., con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro 01241124501652 con data di emissione 22/07/2025;
11. **di provvedere** a depositare, come previsto dall'art. 18 della L.R. 37/2002, copia del presente provvedimento presso l'Ufficio Espropri del Comune di Gatteo, competente per gli adempimenti successivi relativi alle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis della L.R. 37/2002;
12. **di fare salva** la possibilità di Arpae di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
13. **di dare atto che:**
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima.
14. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
15. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso, nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla notifica dell'atto stesso;
16. **di trasmettere** il presente provvedimento al richiedente SNAM RETE GAS Rete Gas S.p.A., al Comune di Gatteo, all'Unione Rubicone Mare e alla Provincia di Forlì-Cesena per il seguito di rispettiva competenza e a tutti gli altri Enti ed Aziende componenti della Conferenza di servizi.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

(Firmata digitalmente secondo le norme vigenti)

Allegati:

- Allegato 1: "Autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, nulla-osta ed assensi trasmessi dai componenti della Conferenza di servizi e ricompresi dall'autorizzazione unica";
- Allegato 2: "B.8 – Sistema infrastrutturale e tecnologico" (elaborati cartografici del vigente Piano Strutturale Intercomunale aggiornati con la localizzazione delle opere oggetto del presente provvedimento);
- Allegato 3: NR17350-PG-PL-5E-00102_r1 (Planimetria catastale con VPE ed aree di occup. temp.);
- Allegato 4: Fasce-VPE Forlì-Cesena;
- Allegato 5: MI-DITTE-00101_r0 (piano particellare di esproprio con indicazione aree soggette ad asservimento);
- Allegato 6: MI-DITTE-00102_r0 (piano particelle di esproprio con indicazione aree soggette ad occupazione temporanea);
- Allegato 7: MI-DITTE-00103_r0 (piano particellare di esproprio);

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.